

*Soci*

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LUCA MONTALI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI  
Avvocato

*Associati*

LETIZIA BELLI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI  
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZEBINI  
Avvocato

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

SARA SEGANTINI  
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI  
Avvocato

MARTINA PATTI  
Avvocato

Parma, 19 gennaio 2020

**OGGETTO: credito d'imposta R&S, innovazione tecnologica e attività innovative**

Con la Finanziaria 2020 (L. n. 160/2019) è stato introdotto uno specifico credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0. e in altre attività innovative.

Si precisa che tale agevolazione "sostituisce" il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, D.L. n. 145/2013 che doveva trovare applicazione anche per il 2020 ed è, ora, limitato alle spese sostenute dal 2015 al 2019.

**Soggetti beneficiari**

Il nuovo credito d'imposta spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito.<sup>12</sup>

**Attività e spese agevolabili**

*Attività*

Di seguito sono riepilogate le attività che rientrano nell'agevolazione. Si precisa che con specifici Decreti il Mise dovrà individuare i criteri identificati di tali attività.

Ricerca e sviluppo: trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico

Innovazione tecnologica: trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

<sup>1</sup> Rimangono escluse dall'agevolazione le imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, soggette ad altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni oltre a quelle destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2, D.Lgs n. 231/2001.

<sup>2</sup> Si ricorda, inoltre, che la spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

*Soci*

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LUCA MONTALI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI  
Avvocato

*Associati*

LETIZIA BELLI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI  
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

SARA SEGANTINI  
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI  
Avvocato

MARTINA PATTI  
Avvocato

Non rientrano in tale contesto le attività: di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti; per l'adeguamento di un prodotto alle specifiche richieste di un cliente; per il controllo qualità / standardizzazione dei prodotti.

Attività innovative: trattasi della attività di design e idealizzazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti e campionari.

*Spese*

Di seguito sono riepilogate le spese sulle quali sarà determinata l'agevolazione in commento.

Spese per il personale impiegato in ciascuna attività. Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del relativo ammontare.

Quote di ammortamento, canoni di leasing / affitto e altre spese relative ai beni materiali mobiliare, per le attività di R&S e di innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l'importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività

Solo per attività di R&S, quote di ammortamento relative all'acquisto da parte di terzi di private industriali relative a un'invenzione industriale / biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori / nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di un milione di euro purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività.

Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d'imposta.

Spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> È necessario che i commissionari siano dislocati (ovvero fiscalmente residenti) in Europa (Italia compresa) o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo e/o ricompresi nell'elenco contenuto nel Dm 4 settembre 1996. Tale requisito è richiesto non solo per la ricerca extra muros, ma anche per l'acquisto (anche in licenza d'uso) di private industriali e per i servizi di consulenza, inerenti all'attività di ricerca e sviluppo.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.

**Misura del credito d'imposta**

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell'attività, come dettagliato nella tabella seguente.

Attività	Credito d'imposta
Ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo, nel limite massimo di euro 3 milioni
Innovazione tecnologica	6% della base di calcolo, nel limite massimo di euro 1,5 milioni
Innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo, nel limite massimo di euro 1,5 milioni
Attività innovative	6% della base di calcolo, nel limite massimo di euro 1,5 milioni

Si precisa che:

- la base di calcolo del credito d'imposta va assunta al netto di altre sovvenzioni / contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili;
- il limite massimo è ragguagliato ad anno qualora il periodo d'imposta sia diverso da 12 mesi;
- il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d'imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti / spese di ciascuna attività siano separati analiticamente.

**Modalità di utilizzo del credito d'imposta**

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l'apposita certificazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per ottenere il rilascio della certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore ad euro 5 mila, fermi restando comunque i predetti limiti massimi agevolabili.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

Si precisa che ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari ad euro 700 mila annui ex art. 34, L. n. 388/2000 e non opera altresì il limite di euro 250 mila annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi ex art. 1, co. 53, L. n. 244/2007.

**Caratteristiche del credito d'imposta**

Il credito d'imposta:

- non può essere ceduto / trasferito "neanche all'interno del consolidato fiscale";
- non è tassato ai fini Irpef / Ires / Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, co. 5, Tuir;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef / Ires e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto.

**Adempimenti richiesti**

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

Il responsabile delle attività aziendali / del progetto deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili<sup>5</sup>.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali

Federico Bottrighi

<sup>5</sup> Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.